

**SERCOP**  
**Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona**  
**via ..... n. ....**  
**RHO (MI)**

**REGOLAMENTO E PROCEDURE PER  
L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI  
DI IMPORTO INFERIORE  
ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

**(in attuazione dell’art. 36 D.Lgs. . 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.)**

**APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI  
NELLA SEDUTA DEL ...**

|                                                                                                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>                                                                    | <b>4</b> |
| Articolo 1.....                                                                                       | 4        |
| Oggetto del presente Regolamento .....                                                                | 4        |
| Articolo 2.....                                                                                       | 4        |
| Limiti di applicazione .....                                                                          | 4        |
| Articolo 3.....                                                                                       | 5        |
| Divieto di frazionamento .....                                                                        | 5        |
| Articolo 4.....                                                                                       | 5        |
| Fase preliminare dell'affidamento .....                                                               | 5        |
| Articolo 5.....                                                                                       | 5        |
| Il Responsabile Unico del Procedimento.....                                                           | 5        |
| Articolo 6.....                                                                                       | 6        |
| Il Direttore dell'esecuzione.....                                                                     | 6        |
| Articolo 7.....                                                                                       | 6        |
| Pubblicazione trasparenza e prevenzione corruzione .....                                              | 6        |
| CAPO I .....                                                                                          | 7        |
| <b>AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO.....</b>                                         | <b>7</b> |
| Articolo 8.....                                                                                       | 7        |
| Procedure di selezione degli operatori economici .....                                                | 7        |
| Articolo 9.....                                                                                       | 7        |
| Determinazione a contrarre.....                                                                       | 7        |
| Articolo 10.....                                                                                      | 8        |
| Obbligo di motivazione.....                                                                           | 8        |
| CAPO II .....                                                                                         | 8        |
| <b>AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO ED INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA</b> |          |
| <b>COMUNITARIA.....</b>                                                                               | <b>8</b> |
| Articolo 11.....                                                                                      | 8        |
| Programmazione degli acquisiti.....                                                                   | 8        |
| Articolo 12.....                                                                                      | 8        |
| Modalità di affidamento.....                                                                          | 8        |
| Articolo 13.....                                                                                      | 9        |
| Procedure di selezione degli operatori economici partecipanti alla gara: indagini di mercato .....    | 9        |
| Articolo 14.....                                                                                      | 9        |
| Procedure di selezione degli operatori economici partecipanti alla gara: elenchi di operatori.....    | 9        |
| Articolo 15.....                                                                                      | 10       |
| Redazione dei capitolati tecnico-prestazionali e progettazione dei servizi.....                       | 10       |
| Articolo 16.....                                                                                      | 10       |
| Confronto competitivo tra gli operatori selezionati .....                                             | 10       |
| Articolo 17 .....                                                                                     | 11       |
| Svolgimento del confronto competitivo .....                                                           | 11       |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Articolo 18.....</b>                                   | <b>12</b> |
| <b>Commissione di gara .....</b>                          | <b>12</b> |
| <b>Articolo 19.....</b>                                   | <b>12</b> |
| <b>Criteri di scelta del contraente.....</b>              | <b>12</b> |
| <b>Articolo 20.....</b>                                   | <b>13</b> |
| <b>Approvazione della proposta di aggiudicazione.....</b> | <b>13</b> |
| <b>Articolo 21.....</b>                                   | <b>13</b> |
| <b>Garanzie per la partecipazione alla procedura.....</b> | <b>13</b> |
| <b>Articolo 22.....</b>                                   | <b>13</b> |
| <b>Garanzie definitive .....</b>                          | <b>13</b> |
| <b>Articolo 23.....</b>                                   | <b>14</b> |
| <b>Fondo di cassa economale .....</b>                     | <b>14</b> |
| <b>Articolo 24.....</b>                                   | <b>15</b> |
| <b>Entrata in vigore .....</b>                            | <b>15</b> |

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto del presente Regolamento**

1. Il presente Regolamento è finalizzato alla definizione delle procedure per l'acquisizione di lavori, beni e servizi necessari all'Azienda, di importo inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (Codice dei Contratti pubblici) e delle Linee Guida 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC - ("Procedure per l'affidamento dei Contratti Pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici").

2. Le procedure disciplinate nel presente Regolamento devono avvenire nel rispetto dei seguenti principi: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché rotazione degli inviti e degli affidamenti intendendosi per:

- a) principio di economicità: uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) principio di efficacia: congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) principio di tempestività: esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) principio di correttezza: condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) principio di libera concorrenza: effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) principio di non discriminazione e di parità di trattamento: valutazione equa ed imparziale dei concorrenti ed eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) principio di trasparenza e pubblicità: conoscibilità delle procedure di gara, nonché uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) principio di proporzionalità: adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) principio di rotazione: il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

3. Nell'espletamento di dette procedure ci si dovrà attenere al rispetto del principio del divieto di conflitto di interesse come disciplinato dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. e dal Codice Etico di Sercop, approvato con Delibera CDA n. 7 del 30/01/2017.

### **Articolo 2**

#### **Limiti di applicazione**

1. Le procedure negoziate previste nel presente Regolamento sono consentite sino al limite di importo massimo determinato dalla legislazione vigente, con esclusione dell'I.V.A. (al momento dell'approvazione del presente Regolamento il limite per forniture e servizi è stabilito in Euro 209.000,00 per i settori ordinari; per i lavori pubblici è stabilito in Euro 1.000.000,00; per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice dei Contratti Pubblici è stabilito in Euro 750.000,00).

2. Oltre tale importo si dovrà procedere con le ordinarie procedure di acquisto applicando le relative disposizioni nazionali e/o comunitarie, nonché regionali ove esistenti.

3. Qualora l'importo complessivo della spesa non superi l'ammontare di Euro 40.000,00 esclusa I.V.A. (o altra soglia prevista dalla normativa vigente per affidamenti diretti), si potrà procedere ad affidamento

diretto ad un operatore economico in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa per la partecipazione a ordinarie procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni di cui al Capo I.

### **Articolo 3**

#### **Divieto di frazionamento**

1. Nessun contratto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente Regolamento.
2. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dallo strumento programmatico dell'Ente per singole prestazioni.

### **Articolo 4**

#### **Fase preliminare dell'affidamento**

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 l'avvio della procedura di affidamento è preceduta da Determinazione a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.  
In caso di affidamento diretto ai sensi del successivo art. 8 la Determinazione a contrarre dovrà contenere, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
2. Qualora si tratti di un lavoro, bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto ai sensi della vigente normativa (art. 63, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.).

### **Articolo 5**

#### **Il Responsabile Unico del Procedimento**

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è nominato, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, con provvedimento del Direttore Generale, prima della fase di progettazione della prestazione di cui si tratta. In caso di conflitto di interesse in capo al Direttore, di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/16, il RUP è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Se non diversamente disposto dal Direttore Generale, di norma, per acquisti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, il RUP è il Responsabile dell'Ufficio Appalti, salvo in caso di conflitto di interessi in capo al medesimo.
3. Può essere nominato Responsabile Unico del Procedimento il dipendente di ruolo con almeno la qualifica di Responsabile di Servizio: in caso di carenza in organico di personale di ruolo in possesso di competenza e titolo di studio adeguati può essere nominato Responsabile Unico del Procedimento un dipendente in servizio.  
In caso di carenza in organico di professionalità adeguate possono essere attribuiti compiti di supporto al RUP a soggetti esterni all'Azienda.
4. In casi particolari e previa adeguata motivazione nel provvedimento di nomina, il Direttore Generale potrà nominare Responsabile del Procedimento soggetti diversi per le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione.

5. Per i lavori ed i servizi attinenti all'architettura ed ingegneria il Responsabile Unico del Procedimento deve essere un tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa (art. 31 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.)

6. L'atto finale del procedimento che impegna l'Azienda all'esterno è adottato dal Direttore Generale o dai singoli RUP in base alle rispettive competenze.

7. Il Responsabile Unico del Procedimento redige gli atti per svolgere la procedura negoziata, verifica la disponibilità delle risorse economiche necessarie, propone l'autorizzazione di eventuali prestazioni complementari, rilascia il certificato di regolare esecuzione della prestazione, provvede al controllo della regolare gestione degli interventi, nonché ad attuare tutto quanto necessario per completare la procedura.

8. I compiti del RUP per gli appalti di servizi forniture e concessione di servizi sono dettagliati all'art. 8 delle Linee Guida ANAC n. 3 ("Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni") approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione 1096 del 26/10/2016.

## **Articolo 6**

### **Il Direttore dell'esecuzione**

1. Il Direttore dell'esecuzione ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto, affinché esso venga eseguito a regola d'arte e in conformità al progetto.

2. I compiti del Direttore dell'esecuzione del contratto sono disciplinati dal Codice dei Contratti, oltre che dalle Linee Guida di cui all'art. 111 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 adottate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

3. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000,00 Euro il Responsabile del Procedimento coincide con il Direttore dell'esecuzione, salvo il caso di prestazioni particolarmente complesse dal punto di vista tecnico ovvero che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze, ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

In tali casi il Direttore dell'esecuzione può essere nominato dal Direttore Generale o soggetto dallo stesso delegato al momento della firma del contratto.

## **Articolo 7**

### **Pubblicazione trasparenza e prevenzione corruzione**

1. Per garantire il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza ed accessibilità, gli atti ed i documenti relativi agli affidamenti di cui al presente Regolamento, ai sensi del D.Lgs. 33/13, come modificato dal D.Lgs. 97/16 e con gli adattamenti introdotti dalla Determina A.N.A.C. n. 8/15, sono pubblicati e tempestivamente aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, secondo quanto previsto dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione di Sercop.

**CAPO I**  
**AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO**

**Articolo 8**  
**Procedure di selezione degli operatori economici**

1. Gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro non sono soggetti a programmazione.
2. L'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro avviene, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 36 comma 2 lett.a) del Codice e delle Linee guida adottate dall'ANAC in materia di affidamenti sotto soglia, mediante determinazione del Direttore Generale o dei Responsabili di Servizio.
3. L'individuazione del contraente può avvenire:
  - a. mediante affidamento diretto ad un operatore determinato;
  - b. mediante richiesta di preventivo a due o più operatori economici e successivo confronto tra le offerte pervenute. Il confronto può essere effettuato sulla base di diversi elementi, non solo economici.
4. Per gli affidamenti non superiori a Euro 4.000,00 si provvede ad affidamento diretto senza lo svolgimento di alcuna procedura comparativa, fermo restando l'obbligo di informativa all'organo di vertice dell'Azienda.
5. L'affidamento di beni e servizi compresi tra Euro 4.000,00 ed Euro 40.000,00 (IVA esclusa) è effettuato:
  - mediante la valutazione comparativa di preventivi di spesa acquisiti informalmente da due o più operatori economici
  - mediante affidamento diretto adeguatamente motivato, in relazione alla natura o alle specifiche tecniche.
6. Le disposizioni di cui al precedente comma sono applicate fermo restando il rispetto del principio di rotazione di cui all'art.1 e del divieto di frazionamento di cui all'art. 3; pertanto qualora la ripetizione dell'affidamento di lavori servizi o forniture comporti il superamento della soglia di cui al comma 1, si dovrà procedere secondo le disposizioni del successivo art. 12, al fine di evitare il consolidarsi di rapporti privilegiati solo con determinate imprese.
7. Per gli acquisti di cui al presente articolo, ove possibile, si ricorre in via preferenziale al Mercato elettronico per la pubblica amministrazione (MePa) in conformità a quanto disposto dall'art. 36 comma 6 del Codice.

**Articolo 9**  
**Determinazione a contrarre**

1. Il provvedimento del Direttore Generale o dei Responsabili di Servizio dovrà indicare:
  - l'interesse pubblico da soddisfare
  - le caratteristiche del servizio e/o fornitura e/o lavori da acquistare
  - l'importo massimo stimato dell'affidamento
  - la procedura di selezione del contraente, se affidamento diretto o confronto tra i preventivi, con sintetica indicazione delle motivazioni
  - i criteri per la selezione degli operatori economici
  - le principali condizioni contrattuali
  - il nominativo del RUP
  - il CIG (Codice Identificativo gare).
2. In caso di ordine diretto di acquisto sul Mercato elettronico di valore inferiore a 20.000,00 Euro, per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura si può procedere con Determinazione

a contrarre o atto equivalente che contenga: oggetto dell'affidamento, importo, fornitore e ragioni della scelta.

3. Per gli affidamenti di cui al presente articolo la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente nell'apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica, ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisti nei mercati elettronici.

## **Articolo 10**

### **Obbligo di motivazione**

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza la Determinazione deve motivare adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario, dando conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti di idoneità e capacità richiesti, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che si intende soddisfare, della congruità del prezzo in rapporto al mercato e alla qualità delle prestazioni, nonché di eventuali caratteristiche offerte dall'affidatario.

2. In caso di affidamento al contraente uscente è richiesto un obbligo motivazionale più stringente tenendo conto:

- della effettiva e riscontrata assenza di concrete alternative sul mercato o scarsità di imprese disponibili ed interessate a partecipare alla procedura
- del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale
- della competitività dei prezzi offerti nel settore di mercato di riferimento
- della qualità della prestazione.

## **CAPO II**

### **AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO ED INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

## **Articolo 11**

### **Programmazione degli acquisiti**

1. L'approvvigionamento di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro (IVA esclusa) si svolge, ai sensi dell'art. 21, comma 6 del Codice, sulla base del programma biennale approvato nel Piano Programma Aziendale e dei relativi aggiornamenti approvati con Deliberazione del Cda.

L'Ufficio Appalti predispone lo schema di programma biennale e degli aggiornamenti annuali: a tal fine rileva i fabbisogni aziendali chiedendo ai Responsabili di Servizio di rappresentare le necessità di acquisto di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 Euro, da effettuare nel periodo indicato.

2. E' possibile procedere all'acquisizione di beni e servizi non inseriti nell'anzidetta programmazione, in caso di necessità sopravvenute ovvero circostanze non prevedibili al momento della redazione del piano, per le quali è necessario fornire idonea motivazione nella Determinazione a contrarre.

## **Articolo 12**

### **Modalità di affidamento**

1. Gli appalti di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiori alle soglie comunitarie possono essere affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b), previa consultazione di:

- almeno 5 operatori economici, ove esistenti, per i servizi e le forniture
- almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per i lavori.

2. La procedura negoziata si articola in tre fasi:

- a. selezione degli operatori economici partecipanti alla gara mediante svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi di operatori
- b. confronto competitivo tra gli operatori selezionati
- c. stipula del contratto.

3. Gli operatori economici partecipanti alle procedure di selezione di cui al precedente comma 2 lett. a) possono essere individuati secondo due modalità:

- indagini di mercato
- elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

### **Articolo 13**

#### **Procedure di selezione degli operatori economici partecipanti alla gara: indagini di mercato**

1. L'indagine di mercato si concretizza con la pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti" di un avviso indicante:

- oggetto della prestazione
- importo stimato
- requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice
- requisiti di capacità tecnica e professionale, valutata in base all'esperienza maturata nei servizi in oggetto
- requisiti di capacità economica
- termine entro il quale dovranno pervenire le manifestazioni di interesse
- numero di Ditte che saranno invitate alla procedura negoziata,
- criterio di selezione delle Ditte da invitare nel caso in cui giungano manifestazioni di interesse in numero superiore a quelle da invitare.

L'indagine di mercato avrà validità ed efficacia per la sola prestazione indicata nel suo oggetto.

2. L'avviso di cui al precedente comma dovrà essere pubblicato per almeno 15 giorni, salvo riduzione per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni.

3. Per gli appalti di valore stimato superiore a Euro 375.000,00 l'avviso è pubblicato altresì sul profilo di almeno tre Comuni soci di Sercop e dovrà rimanere pubblicato per almeno 20 giorni.

4. Con Determinazione del Direttore o dei Responsabili di Servizio si provvede alla nomina del RUP e, ove ritenuto necessario, del seggio di gara. Nel medesimo provvedimento viene approvato l'avviso, redatto a cura del RUP.

5. L'avviso rappresenta una fase preliminare alla indizione della gara, e di conseguenza non ingenera alcun obbligo da parte di Sercop a procedere all'invito all'eventuale successiva procedura di gara.

6. Il RUP, o il seggio di gara appositamente nominato, provvede alla selezione degli operatori da invitare a presentare le offerte previa valutazione dei requisiti generali, di capacità tecnica ed economica e alla successiva formalizzazione dei risultati mediante redazione di verbale da trasmettere all'organo competente per l'approvazione del provvedimento di avvio delle procedure di gara.

### **Articolo 14**

#### **Procedure di selezione degli operatori economici partecipanti alla gara: elenchi di operatori**

1. Sercop si riserva di procedere, eventualmente, all'istituzione di un elenco di fornitori/prestatori di servizi qualora si renda necessario acquistare, in maniera continuativa o ripetuta, beni o servizi non standardizzabili e non reperibili facilmente mediante ricorso all'elenco degli iscritti al MePa o ad altri sistemi di più rapido utilizzo.

2. Gli operatori economici possono essere individuati tramite elenchi predisposti dall'Azienda mediante una procedura pubblicizzata con avviso pubblicato sul sito di Sercop per almeno 20 giorni.
3. Le Ditte iscritte all'elenco devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice. Tali requisiti saranno richiesti al momento dell'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici. Per le Ditte iscritte nell'elenco i requisiti verranno verificati, decorsi 12 mesi dall'iscrizione, solo al momento di affidamento di una nuova procedura.
4. Nel caso di istituzione dell'elenco degli operatori economici le Ditte saranno inserite, previa verifica dei requisiti di qualificazione, in ordine cronologico di presentazione della domanda, se completa, e saranno invitate alle procedure in base a criterio di rotazione nel numero di Ditte indicato all'art. 12.
5. L'elenco sarà tenuto in modalità aperta e sarà soggetto ad aggiornamento semestrale: le Ditte che faranno richiesta di iscrizione nel primo semestre dell'anno solare saranno iscritte nel mese di Luglio, quelle che faranno richiesta nel secondo semestre dell'anno solare saranno iscritte nel mese di Gennaio successivo. La rotazione sarà condotta nella modalità pura e non si procederà ad eliminare gli operatori economici già invitati in altre procedure.
6. Le Ditte iscritte nell'elenco degli operatori economici potranno essere cancellate dallo stesso, d'ufficio, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l'inclusione nell'elenco;
  - accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero procedura di liquidazione;
  - irrogazione di penali da parte dell'Azienda in precedenti rapporti instaurati;
  - mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
  - mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificazione alcuna;
  - condanna definitiva per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di fiducia e/o di natura morale richiesti per l'iscrizione all'elenco;
  - mancata risposta ad inviti dell'Azienda, di cui al comma 4 del presente articolo, per tre volte consecutive;
  - cessazione dell'attività.
7. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato. La cancellazione comporta la non iscrizione per i successivi sei mesi dall'avvenuta cancellazione.

## **Articolo 15**

### **Redazione dei capitolati tecnico-prestazionali e progettazione dei servizi**

1. Il RUP elabora il progetto di servizio e/o fornitura, formalizzandolo in un capitolato speciale, descrittivo e prestazionale, denominato capitolato tecnico.

## **Articolo 16**

### **Confronto competitivo tra gli operatori selezionati**

1. Il confronto competitivo prende avvio con il seguente provvedimento a contrarre:
- Deliberazione a contrarre di competenza del Cda per appalti di importo superiore a 150.000,00 Euro;
  - Determinazione a contrarre di competenza del Direttore e dei Responsabili di Servizio per appalti di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro.
2. In caso di conflitto di interessi in capo al Direttore o ai Responsabili di Servizio, ai sensi dell'art. 42 del Codice, il provvedimento a contrarre è attribuito al Cda.

3. In ogni caso il provvedimento a contrarre contiene:

- Elenco degli operatori economici, selezionati secondo le modalità di cui ai precedenti artt. 13 e 14, da invitare a presentare l'offerta: tale elenco non dovrà essere reso pubblico agli operatori stessi per ragioni di tutela della concorrenza;
- Lettera di invito;
- Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale.

4. La lettera di invito (o disciplinare di gara) deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione
- b) il Codice Identificativo Gara (CIG)
- c) le caratteristiche tecniche e le qualità del bene o del servizio richiesto (o progetto esecutivo per i lavori)
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione
- e) le modalità ed i tempi di pagamento
- f) le eventuali garanzie richieste
- g) le eventuali penalità
- h) il prezzo a base di gara
- i) il criterio di aggiudicazione e gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- j) i requisiti generali, di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale dell'operatore economico
- k) il termine di presentazione delle offerte
- l) il periodo in giorni di validità delle offerte
- m) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida
- n) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità
- o) i requisiti soggettivi richiesti all'appaltatore, e la richiesta all'appaltatore di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti
- p) il nominativo del RUP.

Gli elementi di cui ai punti c), d), e), g), possono alternativamente essere contenuti nel capitolato.

5. Gli operatori dovranno presentare la propria offerta in busta chiusa sigillata entro il termine fissato nella lettera di invito e secondo le modalità indicate nella stessa.

## **Articolo 17**

### **Svolgimento del confronto competitivo**

1. Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, l'apertura e valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione composta secondo le modalità di cui al successivo art. 18.

2. Nel caso di offerta al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del Codice, il RUP procederà all'apertura delle buste con l'assistenza di almeno un testimone.

3. Dell'apertura delle buste e della valutazione delle offerte sarà redatto succinto verbale, sottoscritto dai componenti della Commissione intervenuti.

4. Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche.

## **Articolo 18**

### **Commissione di gara**

1. Il presente articolo si applica nelle more dell'attuazione dell'art. 77 del Codice.
2. Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, il Direttore Generale o soggetto dallo stesso delegato, provvede informalmente alla scelta dei Commissari con adeguata e comprovata competenza tecnica rispetto alla materia dell'appalto, possibilmente tra dipendenti che non abbiano svolto né possano svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e in subordine tra i dipendenti degli Enti soci.
3. Nel caso di conflitto di interessi del Direttore, ai sensi dell'art. 42 del Codice, la Commissione di gara è nominata dal Cda.
4. In casi particolari, per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, per appalti di valore economico inferiore a Euro 150.000,00, il Direttore Generale potrà procedere alla nomina di dipendenti esperti che abbiano operato sulla documentazione di gara evitando, di norma, di scegliere tra soggetti esterni all'Azienda.
5. Alla Commissione è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte, con competenza sia sulla valutazione degli aspetti amministrativi sia sugli aspetti tecnico – economici delle medesime, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione.
6. Per i dipendenti dell'Azienda l'incarico di Commissario rientra tra i compiti d'ufficio.
7. Per i dipendenti di altri Enti, o esterni in generale, l'incarico di Commissario può essere remunerato, in relazione a complessità e impegno richiesti dalla partecipazione alla Commissione, per un importo massimo fissato dal Cda con apposito atto.
8. La Commissione, composta da almeno due membri oltre al Presidente, è presieduta dal Direttore Generale o dal Responsabile dell'Ufficio Appalti o da altro soggetto delegato.
9. Tutti i membri della Commissione dovranno dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 42 del Codice (conflitto di interessi), come previsto all'articolo 4.1 del Codice Etico di Sercop.
10. La nomina del RUP a membro della Commissione di gara può essere valutata con riferimento ad ogni singola procedura, qualora non siano presenti all'interno dell'Azienda altre figure dotate di professionalità e competenze adeguate (art. 77 comma 4 del Codice).

## **Articolo 19**

### **Criteri di scelta del contraente**

1. Sercop valuta le offerte mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Ai sensi dell'art. 95, comma 10 bis del Codice degli appalti la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.
3. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, il RUP, prima di escluderle, chiede per iscritto le spiegazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

4. Nel caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa sono assoggettate alla verifica tutte le offerte che hanno ottenuto un punteggio superiore ai 4/5 del punteggio massimo previsto per il prezzo ed ai 4/5 del punteggio massimo previsto per la qualità.

5. Il RUP tiene conto delle giustificazioni fornite riguardo l'economia del processo di fabbricazione, l'incidenza del costo del lavoro, del costo dei prodotti impiegati per lo svolgimento del servizio, le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi e comunque di tutti quegli elementi di costo che vanno a determinare il prezzo della prestazione nonché l'originalità del lavoro, prodotto o servizio.

6. Nei casi in particolare previsti dall'art. 95 comma 4 del Codice, nello specifico per beni e servizi di elevata standardizzazione e/o caratterizzati da elevata ripetitività, può farsi ricorso al criterio del minor prezzo.

## **Articolo 20**

### **Approvazione della proposta di aggiudicazione**

1. La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice, ove presente, ovvero dal RUP.

2. La volontà dell'Azienda viene formalizzata nel provvedimento di approvazione dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice e precisamente:

- Deliberazione del Cda per appalti di importo superiore a 150.000,00 Euro;
- Determinazione del Direttore o dei Responsabili di Servizio per appalti di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro.

3. Per ragioni di efficienza efficacia ed economicità il Cda può delegare il provvedimento di aggiudicazione al Direttore, dando conto e motivazione nella Deliberazione a contrarre di cui al precedente art. 16.

## **Articolo 21**

### **Garanzie per la partecipazione alla procedura**

1. A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, in sede di gara può essere richiesta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara, da prestare secondo le modalità previste all'art. 93 del D.Lgs. 50/16.

2. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 93 comma 8).

3. Tale cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto per l'aggiudicatario, mentre ai non aggiudicatari la cauzione è restituita, in segno di svincolo, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

4. Ai sensi dell'art. 93, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., è facoltà dell'appaltante non richiedere la garanzia provvisoria.

## **Articolo 22**

### **Garanzie definitive**

1. La Ditta appaltatrice deve prestare una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione (garanzia definitiva) per i contratti di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro, fatte salve

le ipotesi di incremento dell'importo in base allo sconto formulato, così come disciplinato dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16.

2. Per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 Euro la richiesta di garanzia definitiva è valutata caso per caso, in relazione all'oggetto ed alle modalità di esecuzione del contratto. E' altresì facoltà di Sercop non richiedere la garanzia definitiva per gli appalti da eseguirsi da parte di operatori economici di comprovata solidità, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del Codice.

3. Tale garanzia dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e sarà svincolata all'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

4. Tutte le garanzie di cui al presente articolo devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

### **Articolo 23**

#### **Fondo di cassa economale**

1. La Direzione, nel rispetto delle disposizioni statutarie e aziendali, costituisce un fondo economale in cui è ammesso l'utilizzo del contante, sino a transazioni singole non eccedenti Euro 500,00, alle seguenti condizioni:

- autorizzazione specifica per ogni pagamento da parte del Direttore e/o delegato;
- pagamenti rientranti in un elenco tassativo di spese per ufficio di non rilevante ammontare di seguito riportate.

Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita del Direttore e/o delegato, per casi particolari di necessità ed urgenza quando l'unica modalità possibile sia mediante il fondo cassa ovvero il bene o il servizio richiesto possa reperirsi esclusivamente attraverso il ricorso al commercio elettronico, oltre che nei casi di urgenza.

2. Le spese ammesse, previa dettagliata rendicontazione nella scheda contabile cassa, sono:

- a. imposte e contributi;
- b. tasse e altri diritti erariali;
- c. spese postali;
- d. valori bollati;
- e. anticipi di missioni ed indennità per missioni;
- f. biglietti per mezzi di trasporto;
- g. giornali e pubblicazioni periodiche;
- h. altre spese per beni di consumo ad uso ufficio;
- i. spese minute di rappresentanza;
- k. spese minute connesse alla gestione dei servizi caratteristici di Sercop;
- j. altre spese urgenti e indifferibili per le quali si rende necessario l'utilizzo della cassa economale, fermo restando il limite indicato al comma 1 e previa motivata nota del Direttore.

3. Le spese di cui sopra devono essere documentate da fattura o ricevuta fiscale o altri documenti validi agli effetti fiscali.

4. I pagamenti possono essere disposti secondo le seguenti modalità: in contanti con quietanza diretta sulla fattura.

5. La costituzione e/o i reintegri del fondo economale devono essere effettuati a mezzo assegno bancario firmato dall'intestatario del conto corrente.

**Articolo 24**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il ..... ed è reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito internet aziendale.